

## PSR Sicilia 2014/2020 FAQ Sottomisura 1.1

### 1.

**Domanda:** Nell'ambito delle disposizioni attuative della sottomisura 1.1 al paragrafo 4, punto 4 si indica come requisito di accesso e ammissibilità "il possesso in capo ai richiedenti di condizioni di professionalità e adeguate capacità tecniche, organizzative e gestionali, nonché dell'esperienza minima richiesta per le materie oggetto della proposta formativa, atte a garantire il trasferimento delle conoscenze in relazione alle tematiche previste nella sottomisura 1.1; il possesso di tali requisiti deve essere documentato dall'attività svolta dall'ente, almeno per l'ultimo biennio". Cosa si intende per almeno l'ultimo biennio? Si intende che la documentazione debba essere presentata solo per l'ultimo biennio?

**Risposta:** Il possesso del requisito richiesto al punto 4 del Paragrafo 4 Requisiti di accesso e condizioni di ammissibilità del prestatore deve essere debitamente documentato da analoga attività svolta dall'ente con riferimento anche all'ultimo biennio.

### 2.

**Domanda:** Al Paragrafo 4 punto 8, le disposizioni attuative della sottomisura 1.1 citano tra i requisiti da possedere per la presentazione della domanda di sostegno "la disponibilità, nel caso di corsi sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, di formatori/docenti in possesso dei requisiti richiesti per formatori/docenti dal decreto interministeriale del 6 marzo 2013 "Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro". Per svolgere corsi sulla sicurezza sui luoghi di lavoro occorre anche che l'ente sia accreditato allo svolgimento di detti corsi?

**Risposta:** Per lo svolgimento dei corsi specifici sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, così come previsto dalla normativa regionale in recepimento della normativa nazionale, è necessario che l'ente richiedente sia inserito o abbia presentato al DASOE (Dipartimento regionale per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico) l'istanza di inserimento nell'Elenco regionale dei soggetti formatori, il che attesta tra l'altro la disponibilità di formatori/docenti in possesso dei requisiti richiesti dal decreto interministeriale del 6 marzo 2013. Diversamente, se trattasi esclusivamente di moduli inseriti all'interno di un corso con diversa finalità e che comunque non dà luogo a nessuna attestazione specifica sulla sicurezza, allora in questo caso sarà sufficiente l'esperienza del singolo docente.

### 3.

**Domanda:** Si chiedono chiarimenti in merito alle disposizioni attuative della sottomisura 1.1 specificatamente al paragrafo 14 Domanda di Sostegno, quinto punto elenco. Cosa si intende per "La domanda di sostegno deve (...) fare riferimento ad una proposta formativa, per la quale il soggetto richiedente non abbia già ricevuto in passato contributi ai sensi del Programma stesso o di altre norme statali, regionali o comunitarie o da altri enti o istituzioni pubbliche, a meno che non vi abbia formalmente rinunciato al momento della presentazione della domanda"?

**Risposta:** Il soggetto richiedente può presentare domanda di sostegno per una proposta formativa per la quale non è già beneficiario, né deve richiedere o avere richiesto contemporaneamente altri contributi ai sensi del Programma stesso o di altre norme statali, regionali o comunitarie o da altri enti o istituzioni pubbliche, a meno che non vi abbia formalmente rinunciato al momento della presentazione della domanda. Per tale aspetto, nel bando sarà prevista una specifica dichiarazione.